



COMUNE DI CASTAGNARO
PROVINCIA DI VERONA

Delibera di C.C. n° 111 del 15-11-1988

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA RURALE

ARTICOLO 1

Il servizio di polizia rurale è diretto ad assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni per l'interesse in genere della coltura agraria, nonché di vigilare sull'ampliamento dei servizi ad essa connessi e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati in rapporto alla comune esplicazione ed incremento dell'attività stessa.

ARTICOLO 2

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco, coadiuvato dai servizi dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti giurati delle Società legalmente costituite per la tutela degli interessi agrari, dagli agenti del Corpo Forestale, dalla Guardia di Finanza, dall'Arma dei Carabinieri e dagli agenti di P.S., nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

ARTICOLO 3

Gli agenti delle Società private, legalmente costituite, sono subordinati agli ordini del Sindaco e devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare adempimento dei compiti che attengono alla polizia rurale.

ARTICOLO 4

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono attenersi alle prescrizioni del Codice di procedura penale.

ARTICOLO 5

Al Sindaco, oltre ai poteri che ai sensi dell'art.55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n.383 gli sono demandati per la tutela della pubblica sicurezza, spetta la facoltà di emettere ordinanze.

ARTICOLO 6

Hanno vigore per il regolamento di polizia rurale le norme di regolamento di Polizia Urbana riguardante la materia in comune ai due regolamenti.

C A P I T O L O I

DELLA PROPRIETA' E DEI FURTI CAMPESTRI

ARTICOLO 7

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti di cui all'art.637 del Codice Penale.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo di arrecare il minor danno possibile.

ARTICOLO 8

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, soggetti a servitù, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire danni eventuali.

ARTICOLO 9

L'esercizio della caccia è regolato dal T.U. delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con legge 5 giugno 1939, n.1016 e quello della pesca dal T.U. delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n.1604/1983, nonché, per entrambi, dalle successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 10

Per la piantagione degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non antistante e strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono nel fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli artt.892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile.

Le piantagioni e la coltivazione degli alberi di pioppo deve rispettare la distanza di almeno metri lineari 10 dalle strade di pubblica utilità. La stessa distanza deve essere rispettata dai confini delle proprietà vicine salvo diverso accordo tra i confinanti.

E' fatto divieto di ripiantare alberi a distanza non legale dal confine della strada pubblica, degli scoli di pubblica utilità e delle proprietà private anche se questi fanno parte di un filare situato lungo il confine, o a distanza dal confine inferiore a quella prevista dal presente regolamento.

La distanza di metri lineari 10 dal confine è stabilita per le piantagioni di pioppo singoli o/e a filare semplice o doppio

o a bosco situati nelle vicinanze di terreni coltivati e/o coltivabili.

Quanto stabilito per le piantagioni e coltivazioni di pioppo vale per qualsiasi altro tipo di pianta il cui fusto superi i 3 metri di altezza.

La piantagione e la coltivazione di altre piante legnose a basso fusto, comprese le specie fruttifere, possono essere effettuate alla distanza di metri lineari 4 dal confine delle strade pubbliche e dal ciglio dei fossati di pubblica utilità.

La stessa distanza dovrà essere rispettata dai confini di proprietà vicina, così come pure va rispettato il disposto di cui al precedente 3° comma anche per tali piante a basso fusto.

Per le colture viticole o altre piante similari dovranno essere rispettate le distanze di metri lineari 2 dal confine delle strade pubbliche, dal ciglio dei fossati di pubblica utilità e dai confini della proprietà privata.

Vengono fatte salve eventuali norme emanate da Enti di diritto pubblico competenti sul territorio.

ARTICOLO 11

Nei fondi non si devono accendere fuochi ad una distanza inferiore di 100 metri dall'abitato, dalle strade, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi e da qualsiasi altro deposito di materie combustibili.

ARTICOLO 12

Gli agenti di polizia debbono operare il fermo di coloro che, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'art.707 del Codice Penale, siano colti in campagna in possesso di atrezzi agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza.

CAPITOLO II

DEI PASCOLI

ARTICOLO 13

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta degli agenti.

ARTICOLO 14

Il proprietario del bestiame sorpreso senza custodia a pascolare sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade, verrà ritenuto responsabile dei danni arrecati dal bestiame stesso. Fermo restando le disposizioni degli artt. 843 e 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti.

ARTICOLO 15

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare danni che, per lo sbandamento del bestiame potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ARTICOLO 16

I conduttori di mandrie transittanti, prima di entrare nel territorio comunale con il bestiame, devono denunciare il loro arrivo all'Ufficio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

ARTICOLO 17

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transittanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni d'igiene e di ogni altro provvedimento emanato dalle Autorità competenti in materia.

ARTICOLO 18

E' vietato il pascolo del bestiame nelle colture soggette a trattamenti antiparassitari di 1° e 2° classe.

C A P I T O L O I I I

INDUSTRIA DEL LATTE

ARTICOLO 19

La vendita diretta al pubblico del latte, nelle stalle, è ammessa rispettando le norme vigenti.

E' vietata la vendita ambulante del latte sfuso.

C A P I T O L O I V

STRADE ED ACQUE

ARTICOLO 20

E' vietato ostruire o pregiudicare, in qualsiasi maniera, il libero transito delle strade comunali, consorziali e vicinali con opere e depositi di materiale.

E' altresì vietato compromettere il buon stato delle strade e danneggiare il manto stradale con macchine agricole, carri, strumenti agricoli ed in qualsiasi altro modo.

ARTICOLO 21

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace in numero sufficiente per impedire che esso crei difficoltà al libero transito.

ARTICOLO 22

I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalate a distanza opportuna.

Di notte devono essere precedute e seguite da persona con fanale rosso.

ARTICOLO 23

I fossati di qualsiasi natura devono essere curati a spese degli utenti, dei consorziati e dei privati tenuti per consuetudine, essere espurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte, onde assicurare il regolare deflusso dell'acqua.

In caso di trascuratezza o inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dei trasgressori, ferma restando la contravvenzione accertata.

ARTICOLO 24

Chi ha acquistato il diritto, anche precario, di attraversare le strade con condotti d'acqua non deve arrecare danno in alcun modo al suolo stradale.

ARTICOLO 25

La piantagione e la coltivazione degli alberi di pioppo lateralmente alle strade vicinali, (di larghezza non superiore a mt.4,00) deve rispettare la distanza di ml.6 dal confine delle strade stesse. Mentre dai confini della proprietà, dei privati, la distanza sarà di ml.10, salvo accordo tra gli stessi.

ARTICOLO 26

I proprietari di fondo sono obbligati a dare una forma regolare alle siepi vive, in modo da non restringere e danneggiare le strade, e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di trascuratezza da parte del proprietario o di sua inadempienza, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

ARTICOLO 27

E' vietato ostruire o portare qualsiasi variazione, innovazione al corso delle acque dei canali, anche se temporanea.

ARTICOLO 28

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici o privati, diretti o indiretti, in tutte le acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo, è stabilita dalle leggi 319/1976 e 650/1979, dalle relative norme complementari dalle norme attuative e complementari emanate dalla Regione.

E' vietato, altresì, lo scarico nei canali di qualsiasi materiale che impedisca il regolare deflusso delle acque.

C A P I T O L O V

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

ARTICOLO 29

E' fatto obbligo a chi usa insetticidi di 1° e 2° classe per proteggere le colture, considerato che le sostanze impiegate possono

recare danno all'uomo o agli animali domestici, di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il periodo di efficacia delle stesse, tabelle recanti ben visibile la scritta: "Campo (o prato) avvelenato" e di adottare idonee misure di sicurezza; tale obbligo cessa col passare dei tempi di carenza dei vari prodotti usati.

E' vietato l'uso degli insetticidi di 1° e 2° classe ad una distanza inferiore ai 100 metri dalle abitazioni, ed ai 50 metri dalle strade e da colture adiacenti.

ARTICOLO 30

E' vietato sfalciare e fare comunque commercio di prodotti agricoli sottostanti a colture arboree trattate con presidi seguendo i dettami della più avanzata tecnica.

Nel caso che la sua negligenza possa arrecare danno alle colture del vicino, questi ne potrà fare la denuncia all'Ufficio preposto il quale, accertato il pericolo dell'inquinamento, ordinerà al conduttore del fondo inquinante di eseguire immediatamente i trattamenti necessari.

Ferme restando le sanzioni del previsto regolamento.

ARTICOLO 32

I prodotti antiparassitari, fatta salva qualsiasi norma più restrittiva, dovranno essere conservati in locali adibiti esclusivamente alla custodia dei prodotti stessi, muniti di porta con serratura.

Alla porta stessa dovrà essere apposto cartello recante scritto, in maniera ben visibile la natura dei prodotti ed il nome dell'abilitato all'uso dei prodotti stessi, al quale è affidato la custodia e la vigilante dei locali.

ARTICOLO 33

E' vietato attingere acqua per qualsiasi uso agricolo da canali o da fossati notoriamente inquinati.

E' altresì vietato scaricare le acque a lavaggio, degli atomizzatori e delle botti usate per l'irrigazione, nei fossati e nei fiumi. Gli scarichi di qualsiasi tipo, in tutte le acque, sono comunque regolati dalle leggi 319/1976 e 650/1978, dalle relative norme complementari, dalle norme attuative e complementari emanate dalla Regione in materia.

ARTICOLO 34

I contenitori vuoti dei fitofarmaci dovranno essere distrutti col fuoco o interrati, previa bonifica, dopo l'uso.

ARTICOLO 35

Per la lotta contro le mosche è fatto obbligo eseguire i trattamenti di disinfestazione sulle concimaie, previsti da specifiche ordinanze.

ARTICOLO 36

Verificandosi casi di malattie parassitarie delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno asportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infezione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

ARTICOLO 37

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli di granoturco devono essere bruciati o interrati mediante aratura non oltre il mese di Dicembre.

ARTICOLO 38

Intendendo favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggerle nidiate.

E' altresì vietato attirare volatili in nidi artificiali per la cattura.

ARTICOLO 39

I proprietari o i detentori di animali di ogni specie, a qualunque titolo sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di morte e di malattia infettiva, diffusiva, o sospetta degli animali stessi.

ARTICOLO 40

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui è stata fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti

d'esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti d'esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno loro impartite dalla competente Autorità.

ARTICOLO 41

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti d'esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni vigenti.

ARTICOLO 42

Il bestiame deve essere tenuto in ricoveri o recinti rispondenti alle esigenze delle varie specie animali e realizzate in conformità alle disposizioni urbanistiche ed igienico sanitarie vigenti.

CAPITOLO VI

CASE COLONICHE

ARTICOLO 43

Per la costruzione e la ristrutturazione di case coloniche si applicano le norme previste dagli strumenti urbanistici e dal regolamento edilizio vigenti in questo Comune.

SANZIONI

ARTICOLO 44

L'inosservanza delle norme sopra citate, salvo le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione di una sanzione che potrà variare, a seconda della trasgressione commessa. La penalità non potrà comunque essere applicata in misura inferiore a £ 50.000 né superiore a £ 1.000.000.

Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme, le disposizioni di cui all'art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n.383.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 45

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esame del Comitato Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale.

ARTICOLO 46

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti i cittadini devono uniformarsi alle sue disposizioni, salvo espressa deroga da concedersi, per un termine perentorio, dall'Autorità municipale.

ARTICOLO 47

Copia del presente regolamento è visibile negli Uffici di Polizia Municipale, nei giorni e nelle ore stabilite.

E' altresì visibile presso tutte le sedi ed associazioni di categoria operanti nel territorio comunale ed all'Ufficio Veterinario dell'U.L.S.S. competente. Ogni successiva modificazione e/o integrazione, verrà inviata agli organi sopra richiamati.

ARTICOLO 48

Per ogni altro aspetto dell'attività rurale non espressamente disciplinato dal presente regolamento vale quanto stabilito dal Codice Civile.